Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 403

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno

9 novembre 2018

Sommario

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2018/C 403/01 Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9117 — Saudi Aramco/Arlanxeo) [1] 1

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2018/C 403/02 Decisione del Consiglio, del 6 novembre 2018, relativa alla nomina dei membri del comitato scientifico e tecnico 2

2018/C 403/03 Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali — Relazione del Gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» relativa alle modifiche agli allegati delle conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017, compresa la rimozione dalla lista di una giurisdizione 4

Commissione europea

2018/C 403/04 Tassi di cambio dell'euro 7

IT

[1] Testo rilevante ai fini del SEE.

2018/C 403/05 Decisione della Commissione, del 5 novembre 2018, che sostituisce un membro del gruppo delle parti interessate della piattaforma REFIT 8

2018/C 403/06 Comunicazione della Commissione che modifica gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 10

Corte dei conti

2018/C 403/07 Relazione speciale n. 28/2018 — «Le misure di semplificazione integrate in Orizzonte 2020 hanno giovato per la maggior parte ai beneficiari, ma restano margini di miglioramento» 11

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2018/C 403/08 Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca 12

2018/C 403/09 Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca 12

2018/C 403/10 Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca 13

2018/C 403/11 Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca 13

2018/C 403/12 Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca 14

2018/C 403/13 Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca 14

2018/C 403/14 Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca 15

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

2018/C 403/15 Invito a presentare candidature 2018 per il «Premio Altiero Spinelli per attività di sensibilizzazione» ... 16

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2018/C 403/16 Comunicazione della Commissione pubblicata ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio relativa al caso AT.40023 — Accesso transfrontaliero alla televisione a pagamento ([1]) 17

([1]) Testo rilevante ai fini del SEE.

Rettifiche

2018/C 403/17 Rettifica del Regime di identificazione elettronica notificato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (GU C 401 del 7.11.2018) 20

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9117 — Saudi Aramco/Arlanxeo)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 403/01)

Il 25 ottobre 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ([1]). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

— sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

— in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M9117. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

([1]) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 novembre 2018

relativa alla nomina dei membri del comitato scientifico e tecnico

(2018/C 403/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 134, paragrafo 2,

previa consultazione della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 134, paragrafo 2, del trattato, modificato dall'articolo 11 dell'atto di adesione della Croazia, prevede che i membri del comitato scientifico e tecnico («comitato») siano nominati dal Consiglio a titolo personale per una durata di cinque anni.

(2) Con decisione 2013/412/Euratom del Consiglio ([1]), il Consiglio ha nominato i membri del comitato per il periodo compreso tra il 25 luglio 2013 e il 24 luglio 2018. Dal momento che il mandato dei membri del comitato è giunto al termine, è opportuno procedere alla nomina dei nuovi membri del comitato.

(3) Per consentire di avvalersi appieno dell'ampia gamma di conoscenze necessaria per adempiere i suoi compiti, in conformità del suo regolamento interno, il comitato può ricorrere a supplenti dei membri che partecipano alle sue riunioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati membri del comitato scientifico e tecnico per il periodo dal 6 novembre 2018 al 6 novembre 2023:

BENOVA Evgenia

BOURGUIGNON Michel

BRISCOE Frank

D'HAESELEER William

DIACONU Daniela

DRAKE James Robert

GADÓ János

HIDALGO VERA Carlos

HIZANIDIS Kyriakos

KINNUNEN Petri

KIRM Marco

KLOOSTERMAN Jan Leen

([1]) Decisione 2013/412/Euratom del Consiglio, del 22 luglio 2013, relativa al rinnovo dei membri del comitato scientifico e tecnico e che abroga la decisione del 13 novembre 2012 relativa alla nomina dei membri del comitato scientifico e tecnico (GU L 205 dell'1.8.2013, pag. 11).

LIEBERT Wolfgang

LINIERS-VÁZQUEZ Macarena

LYNOV Jens-Peter

MARBACH Gabriel

MARQUES GONÇALVES José Joaquim

MITCHELL Peter

MULL Thomas

MURRAY Martin

NAVIGLIO Antonio

PARDOEN Thomas

PATRIK Milan

PAVLO Pavol

PIZZUTO Aldo

PROUST Eric

RAYMENT Fiona

SAKKAS Demetrios

SMODIŠ Borut

STOLL Uwe

SUNN PEDERSEN Thomas

TADIĆ Tonči

TOMA Alexandru

URSU Ioan

UŠPURAS Eugenijus

VARANDAS ABREU FONSECA Carlos António

VEIS Pavel

WROCHNA Grzegorz

ZAGÓRSKI Roman

ZANINO Roberto

ZEYEN Roland

ZOLETNIK Sándor

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2018

Per il Consiglio

Il presidente

H. LÖGER

Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali — Relazione del Gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» relativa alle modifiche agli allegati delle conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017, compresa la rimozione dalla lista di una giurisdizione

(2018/C 403/03)

A decorrere dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, gli allegati I e II delle conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017 sulla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali ([1]), modificati nei mesi di gennaio ([2]) marzo ([3]), maggio ([4]) e ottobre ([5]) 2018, sono sostituiti dai seguenti nuovi allegati I e II:

«ALLEGATO I

Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali

1. Samoa americane

Le Samoa americane non applicano alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non hanno firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipendono, la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, non applicano gli standard minimi in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili e non si sono impegnate ad affrontare queste problematiche entro il 31 dicembre 2018.

2. Guam

Guam non applica alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non ha firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipende, la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, non applica gli standard minimi in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili e non si è impegnata ad affrontare queste problematiche entro il 31 dicembre 2018.

3. Samoa

Samoa dispone di un regime fiscale preferenziale dannoso e non si è impegnata ad affrontare questa problematica entro il 31 dicembre 2018.

Sarà tenuto sotto controllo l'impegno di Samoa ad adeguarsi al criterio 3.1.

4. Trinidad e Tobago

Trinidad e Tobago non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, dispone di un regime fiscale preferenziale dannoso e non si è impegnata ad affrontare queste problematiche entro il 31 dicembre 2018.

Sarà tenuto sotto controllo l'impegno di Trinidad e Tobago ad adeguarsi ai criteri 1.1 e 1.2.

5. Isole Vergini degli Stati Uniti

Le Isole Vergini degli Stati Uniti non applicano alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non hanno firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipendono, la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, dispongono di regimi fiscali preferenziali dannosi e non si sono chiaramente impegnate a modificarli né ad abolirli, non applicano gli standard minimi in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili e non si sono impegnate ad affrontare queste problematiche entro il 31 dicembre 2018.»

([1]) GU C 438 del 19.12.2017, pag. 5.
([2]) GU C 29 del 26.1.2018, pag. 2.
([3]) GU C 100 del 16.3.2018, pag. 4.
([4]) GU C 191 del 5.6.2018, pag. 1.
([5]) GU C 359 del 5.10.2018, pag. 3.

«ALLEGATO II

Stato di avanzamento della cooperazione con l'UE per quanto riguarda gli impegni assunti in vista dell'applicazione dei principi della buona governance fiscale

1. **Trasparenza**

1.1. *Impegno ad attuare lo scambio automatico di informazioni firmando l'accordo multilaterale delle autorità competenti o mediante accordi bilaterali*

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate ad attuare lo scambio automatico di informazioni entro il 2018:

Antigua e Barbuda, Curaçao, Dominica, Grenada, Isole Marshall, Macao (RAS di), Nuova Caledonia, Oman, Palau, Qatar e Taiwan

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate ad attuare lo scambio automatico di informazioni entro il 2019:

Turchia

1.2. *Adesione al forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali e valutazione soddisfacente*

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a divenire membri del forum globale e/o ad ottenere una valutazione soddisfacente entro il 2018:

Anguilla, Curaçao, Isole Marshall, Nuova Caledonia, Oman e Palau

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a divenire membri del forum globale e/o ad ottenere una valutazione sufficiente entro il 2019:

Figi, Giordania, Namibia, Turchia e Vietnam

1.3. *Firma e ratifica della convenzione multilaterale dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa o rete di accordi che copra tutti gli Stati membri dell'UE*

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a firmare e ratificare la suddetta convenzione o a disporre di una rete di accordi che copra tutti gli Stati membri dell'UE entro il 2018:

Antigua e Barbuda, Dominica, Nuova Caledonia, Oman, Palau, Qatar e Taiwan

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a firmare e ratificare la suddetta convenzione o a disporre di una rete di accordi che copra tutti gli Stati membri dell'UE entro il 2019:

Armenia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Capo Verde, Eswatini, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Figi, Giamaica, Giordania, Maldive, Marocco, Mongolia, Montenegro, Namibia, Serbia, Thailandia e Vietnam

2. **Equa imposizione**

2.1. *Esistenza di regimi fiscali dannosi*

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a modificare o abolire i regimi individuati entro il 2018:

Andorra, Antigua e Barbuda, Aruba, Barbados, Belize, Botswana, Capo Verde, Corea (Repubblica di), Curaçao, Dominica, Figi, Giordania, Grenada, Hong Kong (RAS di), Isola di Labuan, Isole Cook, Macao (RAS di), Malaysia, Maldive, Marocco, Maurizio, Panama, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, San Marino, Santa Lucia, Seychelles, Svizzera, Taiwan, Thailandia, Tunisia, Turchia, e Uruguay

La seguente giurisdizione si è impegnata a modificare o abolire i regimi individuati entro 12 mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*:

Namibia

2.2. *Esistenza di regimi fiscali che agevolano le strutture offshore intese ad attrarre utili senza un'attività economica effettiva*

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate ad affrontare le preoccupazioni relative alla sostanza economica entro il 2018:

Anguilla, Bahamas, Bahrein, Bermuda, Emirati arabi uniti, Guernsey, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Jersey e Vanuatu

3. **Misure anti-BEPS**

3.1. *Adesione al quadro inclusivo BEPS e attuazione delle norme minime in materia di BEPS*

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a divenire membri del quadro inclusivo o ad attuare le norme minime in materia di BEPS entro il 2018:

Antigua e Barbuda, Dominica, Emirati arabi uniti, Grenada, Groenlandia, Isole Cook, Isole Fær Øer, Isole Marshall, Nuova Caledonia, Palau, Saint Vincent e Grenadine, Taiwan e Vanuatu

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a divenire membri del quadro inclusivo o ad attuare le norme minime in materia di BEPS entro il 2019:

Albania, Armenia, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Eswatini, Figi, Giordania, Marocco, Montenegro e Namibia

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a divenire membri del quadro inclusivo o ad attuare le norme minime in materia di BEPS se e quando tale impegno sarà pertinente:

Nauru, Niue».

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro [1]

8 novembre 2018

(2018/C 403/04)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio		Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,1424	CAD	dollari canadesi	1,4972
JPY	yen giapponesi	129,90	HKD	dollari di Hong Kong	8,9414
DKK	corone danesi	7,4597	NZD	dollari neozelandesi	1,6838
GBP	sterline inglesi	0,87163	SGD	dollari di Singapore	1,5663
SEK	corone svedesi	10,2528	KRW	won sudcoreani	1 275,88
CHF	franchi svizzeri	1,1456	ZAR	rand sudafricani	15,9590
ISK	corone islandesi	138,30	CNY	renminbi Yuan cinese	7,9192
NOK	corone norvegesi	9,5078	HRK	kuna croata	7,4315
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 610,50
CZK	corone ceche	25,887	MYR	ringgit malese	4,7563
HUF	fiorini ungheresi	321,44	PHP	peso filippino	60,308
PLN	zloty polacchi	4,2915	RUB	rublo russo	75,8313
RON	leu rumeni	4,6602	THB	baht thailandese	37,596
TRY	lire turche	6,1926	BRL	real brasiliano	4,2622
AUD	dollari australiani	1,5668	MXN	peso messicano	22,6860
			INR	rupia indiana	82,7195

[1] *Fonte*: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2018

che sostituisce un membro del gruppo delle parti interessate della piattaforma REFIT

(2018/C 403/05)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione C(2015) 3261 final della Commissione, del 19 maggio 2015, che istituisce la piattaforma REFIT, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 4 della decisione C(2015) 3261 final della Commissione che istituisce la piattaforma REFIT (di seguito «la piattaforma») prevede che la piattaforma sia composta da un «gruppo dei governi» («government group») e da un «gruppo delle parti interessate» («stakeholder group»). Il gruppo delle parti interessate è costituito da un massimo 20 esperti, di cui due in rappresentanza del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, mentre gli altri rappresentano il mondo delle imprese, comprese le PMI, e delle organizzazioni delle parti sociali e della società civile che abbiano esperienza diretta in materia di applicazione della normativa dell'Unione. Gli esperti del gruppo delle parti interessate sono nominati a titolo personale o in rappresentanza di un interesse comune condiviso da più parti interessate.

(2) La decisione prevede, all'articolo 4, paragrafo 4, che la Commissione nomini, su proposta del primo vicepresidente, i membri del gruppo delle parti interessate scegliendoli tra coloro che hanno risposto all'invito a candidarsi e che possiedono un'esperienza diretta in materia di applicazione della normativa dell'Unione. Le nomine devono garantire nella misura del possibile una rappresentanza equilibrata dei vari settori, interessi e regioni dell'Unione e di genere. L'articolo 4, paragrafo 5, della decisione dispone che i membri siano nominati fino al 31 ottobre 2019. A norma dell'articolo 4, paragrafo 6, della decisione, i membri che si dimettono possono essere sostituiti per il resto del loro mandato.

(3) La decisione C(2015) 9063 final della Commissione, del 16 dicembre 2015, che nomina i membri del gruppo delle parti interessate della piattaforma REFIT ([1]) dispone che, qualora un membro del gruppo delle parti interessate cessi di esserne parte durante il mandato della piattaforma, il primo vicepresidente nomini un sostituto sulla base dell'elenco iniziale dei candidati che hanno risposto all'invito a manifestare interesse per diventare membri del gruppo delle parti interessate.

(4) Il 28 maggio 2018 Michael Van Straalen si è dimesso dal proprio incarico di membro del gruppo delle parti interessate.

(5) Frantisek Doktor è sull'elenco iniziale dei candidati che hanno risposto all'invito a manifestare interesse per diventare membri del gruppo delle parti interessate.

DECIDE:

Articolo unico

Frantisek Doktor è nominato membro del gruppo delle parti interessate della piattaforma REFIT fino al 31 ottobre 2019, in sostituzione di Michael Van Straalen.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2018

Per la Commissione

Frans TIMMERMANS

Vicepresidente

([1]) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-decision-appointment-of-members-stakeholder-group-refit-platform_dec2015_en.pdf

ALLEGATO

Nome	Cittadinanza	In rappresentanza di un interesse comune condiviso da parti interessate di un determinato settore strategico	Attuale datore di lavoro
Frantisek Doktor	Slovacca	SÌ	ViaEuropa Competence Centre s.r.o

Comunicazione della Commissione che modifica gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020

(2018/C 403/06)

Gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 ([1]) sono modificati come segue al fine di rispondere meglio a talune considerazione di politica ambientale:

1) il punto (155) è sostituito dal seguente:

   «Per quanto riguarda gli investimenti con obiettivi di prevenzione di cui al punto (143), lettera e), l'intensità massima di aiuto non può superare l'80 %. Può essere tuttavia aumentata fino al 100 % se l'investimento è effettuato collettivamente da più beneficiari o se l'obiettivo è quello di prevenire i danni causati da animali protetti.»;

2) il punto (402) è soppresso;

3) il punto (403) è sostituito dal seguente:

   «L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione o nell'ambito di polizze assicurative, devono essere limitati al 100 % dei costi ammissibili.»

([1]) GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1.

CORTE DEI CONTI

Relazione speciale n. 28/2018

«Le misure di semplificazione integrate in Orizzonte 2020 hanno giovato per la maggior parte ai beneficiari, ma restano margini di miglioramento»

(2018/C 403/07)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 28/2018 «Le misure di semplificazione integrate in Orizzonte 2020 hanno giovato per la maggior parte ai beneficiari, ma restano margini di miglioramento».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea (http://eca.europa.eu).

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2018/C 403/08)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca [1], è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura	14.9.2018
Durata	14.9.2018 - 31.12.2018
Stato membro	Belgio
Stock o gruppo di stock	SOL/7HJK.
Specie	Sogliola (*Solea solea*)
Zona	7 h, 7 j e 7k
Tipo(i) di pescherecci	—
Numero di riferimento	19/TQ120

[1] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2018/C 403/09)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca [1], è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura	14.9.2018
Durata	14.9.2018 — 31.12.2018
Stato membro	Belgio
Stock o gruppo di stock	HAD/7X7A34
Specie	Eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*)
Zona	7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1
Tipo(i) di pescherecci	—
Numero di riferimento	20/TQ120

[1] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2018/C 403/10)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca [1], è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura	18.9.2018
Durata	18.9.2018 - 31.12.2018
Stato membro	Lituania
Stock o gruppo di stock	CJM/SPRFMO
Specie	Sugarello cileno (*Trachurus Murphyi*)
Zona	Zona della convenzione SPRFMO
Tipo(i) di pescherecci	—
Numero di riferimento	21/TQ120

[1] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2018/C 403/11)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca [1], è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura	19.9.2018
Durata	19.9.2018 — 31.12.2018
Stato membro	Belgio
Stock o gruppo di stock	PLE/7HJK.
Specie	Passera di mare (*Pleuronectes platessa*)
Zona	7 h, 7 j e 7k
Tipo(i) di pescherecci	—
Numero di riferimento	22/TQ120

[1] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2018/C 403/12)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca [1], è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura	18.9.2018
Durata	18.9.2018 - 31.12.2018
Stato membro	Paesi Bassi
Stock o gruppo di stock	CJM/SPRFMO
Specie	Sugarello cileno (*Trachurus Murphyi*)
Zona	Zona della convenzione SPRFMO
Tipo(i) di pescherecci	—
Numero di riferimento	23/TQ120

[1] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2018/C 403/13)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca [1], è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura	18.9.2018
Durata	18.9.2018 — 31.12.2018
Stato membro	Polonia
Stock o gruppo di stock	CJM/SPRFMO
Specie	Sugarello cileno (*Trachurus Murphyi*)
Zona	Zona della convenzione SPRFMO
Tipo(i) di pescherecci	—
Numero di riferimento	24/TQ120

[1] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2018/C 403/14)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca [1], è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura	20.9.2018
Durata	20.9.2018 — 31.12.2018
Stato membro	Germania
Stock o gruppo di stock	CJM/SPRFMO
Specie	Sugarello cileno (*Trachurus Murphyi*)
Zona	Zona della convenzione SPRFMO
Tipo(i) di pescherecci	—
Numero di riferimento	25/TQ120

[1] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE EUROPEA

Invito a presentare candidature 2018 per il «Premio Altiero Spinelli per attività di sensibilizzazione»

(2018/C 403/15)

Per il secondo anno consecutivo la direzione generale dell'Istruzione, della gioventù, dello sport e della cultura della Commissione europea lancia un invito a presentare candidature per il «Premio Altiero Spinelli per attività di sensibilizzazione» dell'Unione europea.

L'obiettivo dell'invito è premiare le migliori iniziative che favoriscono la comprensione dell'UE da parte dei cittadini e contribuiscono al senso di appartenenza al progetto europeo. Nel 2018 il premio si concentra sui giovani.

Saranno offerti fino a 5 premi di 25 000 EUR ciascuno.

L'invito è aperto a:

— cittadini (persone fisiche) dell'UE;

— entità giuridiche non governative con sede in uno Stato membro dell'UE.

L'invito non è rivolto alle autorità pubbliche.

Il termine per la presentazione delle candidature scade il **7 gennaio 2019 alle ore 17.00 CET**.

Tutte le informazioni pertinenti e i moduli per la candidatura sono disponibili all'indirizzo: https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/altiero-spinelli-prize-for-outreach-call-for-applications-2018_en

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione pubblicata ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio relativa al caso AT.40023 — Accesso transfrontaliero alla televisione a pagamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 403/16)

1. Introduzione

(1) Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato [1], la Commissione, qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un'infrazione e le parti interessate propongano impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse loro dalla Commissione nella valutazione preliminare, può stabilire che detti impegni siano vincolanti per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e giunge alla conclusione che l'intervento della Commissione non è più giustificato.

(2) A norma dell'articolo 27, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la Commissione pubblica un'esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziale degli impegni. Le parti interessate possono presentare osservazioni entro un termine stabilito dalla Commissione.

2. Sintesi del caso

(3) Il 23 luglio 2015 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti relativa, tra l'altro, alla condotta di The Walt Disney Company e The Walt Disney Company Limited (collettivamente «Disney»). La comunicazione degli addebiti rappresenta anche una valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003.

(4) Secondo tale comunicazione degli addebiti, Disney ha stipulato un accordo di licenza con l'emittente di televisione a pagamento, Sky UK Limited, contenente una clausola che vieta o limita la messa a disposizione dei servizi televisivi a pagamento al dettaglio da parte di Sky in risposta a richieste non sollecitate di consumatori che risiedono o si trovano nello Spazio economico europeo («SEE») ma non nel Regno Unito e in Irlanda («clausola contestata»).

(5) La comunicazione degli addebiti giunge alla conclusione preliminare secondo cui il comportamento di Disney costituisce una violazione dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE») in quanto: i) la clausola contestata ha per oggetto la restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE; ii) non sussistono circostanze risultanti dal contesto economico e giuridico della clausola contestata che consentano di concludere che essa non sia idonea a pregiudicare la concorrenza e iii) la clausola contestata non soddisfa le condizioni per beneficiare di un'esenzione ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, del TFUE e dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE.

(6) La comunicazione degli addebiti riguarda anche accordi di licenza conclusi tra Sky, da un lato, e Paramount, NBCUniversal, Sony, Twentieth Century Fox e Warner Bros, dall'altro, contenenti clausole che:

a) vietano o limitano la messa a disposizione dei servizi televisivi a pagamento al dettaglio da parte di Sky in risposta a richieste non sollecitate di consumatori che risiedono o si trovano nel SEE ma non nel Regno Unito e in Irlanda, e/o

b) impongono a Paramount, NBCUniversal, Sony, Twentieth Century Fox o Warner Bros di vietare o limitare la messa a disposizione dei servizi televisivi a pagamento al dettaglio da parte di emittenti ubicate nel SEE ma non nel Regno Unito e in Irlanda in risposta a richieste non sollecitate di consumatori che risiedono o si trovano nel Regno Unito e in Irlanda.

[1] Dal 1º dicembre 2009 gli articoli 101 e 102 del TFUE sostituiscono rispettivamente gli articoli 81 e 82 del trattato CE senza modificarne la sostanza. Ai fini della presente comunicazione, i riferimenti agli articoli 101 e 102 del TFUE vanno intesi in riferimento rispettivamente agli articoli 81 e 82 del trattato CE, ove necessario.

(7) Il 26 luglio 2016 la Commissione europea ha adottato una decisione a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, che rende vincolanti gli impegni proposti da Paramount per rispondere alle preoccupazioni espresse dalla Commissione nella comunicazione degli addebiti.

(8) La Commissione continua ad esaminare la compatibilità con l'articolo 101 del TFUE e con l'articolo 53 dell'accordo SEE della condotta di NBCUniversal, Sony, Twentieth Century Fox, Warner Bros e di Sky (compresa la condotta di quest'ultima in relazione alle suddette clausole negli accordi di licenza conclusi con Paramount e Disney).

3. **Contenuto essenziale degli impegni proposti**

(9) Pur in disaccordo con le riserve espresse nella comunicazione degli addebiti, Disney ha comunque proposto una serie di impegni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003, per rispondere a tali riserve in materia di concorrenza. Gli impegni riguardano Disney, i suoi successori e tutte le controllate attuali e future su cui esercita un controllo esclusivo positivo ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (Regolamento comunitario sulle concentrazioni ([1])). Gli elementi fondamentali degli impegni sono i seguenti:

a) Disney non concluderà, rinnoverà né prorogherà un contratto di output relativo a servizi televisivi a pagamento ([2]) che (re)introducano un «obbligo dell'emittente» o un «obbligo dello studio» in un qualsiasi territorio del SEE. Tali obblighi sono definiti rispettivamente come:

— clausole pertinenti ([3]) o clausole equivalenti, nella misura in cui impediscono o limitano ad un'emittente di televisione a pagamento di rispondere a richieste non sollecitate di consumatori che risiedono e si trovano nel SEE, ma al di fuori del territorio coperto dalla licenza dell'emittente («obbligo dell'emittente»);

— clausole pertinenti o clausole equivalenti, nella misura in cui impongono a Disney di vietare o limitare a un'emittente di televisione a pagamento situata nel SEE ma al di fuori del territorio coperto da licenza dell'emittente di rispondere a richieste non sollecitate di consumatori che risiedono e si trovano all'interno del territorio coperto da licenza dell'emittente in questione («obbligo dello studio»);

b) Disney non deve:

— tentare di far valere o avviare un procedimento giudiziario per violazione di un obbligo dell'emittente e/o, se del caso, di un obbligo dello studio nel quadro di un vigente contratto di output relativo a servizi televisivi a pagamento; e

— assolvere agli obblighi dell'emittente e/o dello studio ai quali è soggetto a norma di un vigente contratto di output relativo a servizi televisivi a pagamento.

(10) Gli impegni di Disney riguarderanno sia i servizi televisivi lineari a pagamento sia, se previsti dall'accordo di licenza (o da uno o più accordi di licenza distinti) con un'emittente, i servizi di video a richiesta su abbonamento («SVOD») (per un eventuale servizio complementare on demand compreso nell'abbonamento del cliente al pertinente servizio televisivo a pagamento gestito da tale emittente).

(11) La durata degli impegni sarà di cinque anni a decorrere dalla data in cui Disney riceve notifica formale della decisione della Commissione a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 o, per quanto riguarda le controllate future, a decorrere da un mese dopo la chiusura dell'acquisizione del pieno controllo sulla futura controllata.

([1]) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

([2]) Per «contratto di output relativo a servizi televisivi a pagamento» si intende un accordo che concede a un'emittente (in qualità di licenziataria) la licenza esclusiva relativa a determinati film che il licenziante produrrà in futuro (e che possono comprendere anche altri contenuti audiovisivi) per un periodo di tempo limitato durante il quale l'emittente può trasmettere i film a livello di televisione a pagamento e, nella misura prevista nella licenza (o di una o più licenze separate) con tale emittente, su base SVOD (per un eventuale servizio complementare on demand compreso nell'abbonamento del cliente al pertinente servizio televisivo a pagamento gestito da tale emittente).

([3]) Per «clausole pertinenti» si intendono le clausole in un contratto di output per servizi televisivi a pagamento (anche se non sono incluse nell'accordo di cui nella comunicazione degli addebiti) che i) per quanto riguarda la trasmissione satellitare, stabiliscono a) che lo sconfinamento nei territori diversi dal territorio coperto da licenza non costituisce una violazione del contratto da parte dell'emittente a condizione che questa non autorizzi intenzionalmente la ricezione al di fuori di detto territorio e/o b) che lo sconfinamento nel territorio coperto dalla licenza non è considerato una violazione del contratto da parte dello studio a condizione che quest'ultimo non abbia autorizzato la disponibilità di decodificatori di terzi che permettono la ricezione dei contenuti nel territorio coperto da licenza; ii) per quanto riguarda la trasmissione su Internet, a) impongono a un emittente l'obbligo di impedire lo scarico e/o lo streaming non autorizzato di film (e, se inclusi, di altri contenuti audiovisivi) al di fuori del territorio coperto dalla licenza per mezzo di tecnologie di geofiltraggio e/o tecnologie equivalenti, e/o b) stabiliscono che lo «sconfinamento» di Internet in un territorio coperto da licenza dell'emittente non costituisce una violazione del contratto da parte dello studio, a condizione che quest'ultimo abbia imposto ad altre emittenti di utilizzare tecnologie di geofiltraggio e/o tecnologie equivalenti.

(12) Gli impegni sono pubblicati in versione integrale in inglese sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/competition/index_it.html.

4. **Invito a presentare osservazioni**

(13) La Commissione, previo un opportuno test di mercato, intende adottare una decisione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, in cui rende vincolanti gli impegni sopra riassunti e pubblicati sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza.

(14) A norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione invita i terzi interessati a presentare osservazioni sugli impegni proposti. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro un mese dalla data di pubblicazione del presente invito. Le osservazioni contenenti informazioni che i terzi interessati ritengono segreti aziendali o di natura riservata vanno inviate anche in una versione non riservata in cui le parti non pubblicabili siano omesse e sostituite, a seconda dei casi, da una sintesi non riservata o dalla dicitura «segreti aziendali» oppure «riservato».

(15) Le parti interessate sono invitate ad argomentare le risposte e le osservazioni formulate e a esporre i fatti fondamentali. In caso vengano individuati problemi relativi ad aspetti degli impegni proposti, la Commissione invita a suggerire una possibile soluzione.

(16) Le osservazioni possono essere inviate alla Commissione, specificando il numero di riferimento AT.40023 — Accesso transfrontaliero alla televisione a pagamento per posta elettronica all'indirizzo COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu, per fax al numero 32 22950128 o per posta al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Antitrust
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

RETTIFICHE

Rettifica del Regime di identificazione elettronica notificato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 401 del 7 novembre 2018)

(2018/C 403/17)

A pagina 7, nella tabella, seconda colonna «Mezzi di identificazione elettronica nell'ambito del regime notificato», alla seconda riga (voce corrispondente all'Italia):

anziché: «— Telecom Italia

— Trust Technologies S.r.l.»,

leggasi: «— Telecom Italia Trust Technologies S.r.l.».

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)

Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT